

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto FAVALE LUIGI

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: (n.9273) Documenti procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

La società WIND ITALY 1 S.r.l. con sede legale in Via dell'Annunciata, 23/4 – 20121 Milano (MI) – PEC winditaly1@legalmail.it comunica di aver presentato in data 28/12/2022 al Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto:

“Impianto Eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto”

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro: **AREA IMPIANTO EOLICO NON IDONEA EX art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199 del 2021 e s.m.i e Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)



Salute pubblica



Beni culturali e paesaggio



Monitoraggio ambientale



Altro: **IMPATTO VISIVO, CUMULABILITA' degli IMPIANTI e NOTEVOLE INTERVISIBILITA'.**

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Premessa

Da un'analisi delle varie normative vigenti emerge che le zone dove sono previste le ubicazioni degli 8 aerogeneratori del progetto eolico denominato “ Montauto” sono zone non idonee al loro insediamento come viene illustrato nelle OSSERVAZIONI che seguono:

1) OSSERVAZIONE: AREA dell'IMPIANTO EOLICO NON IDONEA ai sensi dell'art. 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199/2021 e s.m.i.

Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità “ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili”. Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

L'art. 20 del D.Lgs n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. I Decreti citati, mentre si scrive, ancora devono essere pubblicati.

Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi...”. Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di “misure di salvaguardia” in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs 199/2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle “... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente

lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici (prima della modifica apportata dal D.L n. 13/2023 convertito in Legge n. 41 del 21 aprile 2023 erano 7 km per l'eolico e 1 km per il fotovoltaico).

Alla luce del “vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e sui beni culturali” (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) imposto dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e s.m.i si evince che, ad oggi, le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei cinque aereogeneratori dell'impianto eolico oggetto delle Osservazioni non sono idonee perché ricadono tutte all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali e Paesaggistici tutelati dalla Parte seconda del Codice 42/2004 e dall'art. 136 dello stesso ed alcuni aerogeneratori sono a poche centinaia di metri.

Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei tre chilometri anche con provvedimenti ad hoc dall'amministrazione competente si citano alcuni:

- a) - "Siti archeologici": nell'estratto della mappa delle Tavole A e B del PTPR prodotte dall'impresa e presenti nella documentazione del box dedicato al Progetto citato sono evidenziati numerose aree archeologiche e anche dei beni archeologici tipizzati che ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km ex art 20 co.8 lettera c quater del D.Lgs n.199 del 2021. Quindi gli aereogeneratori dell'impianto che dovrebbero essere installati ricadono tutte all'interno della fascia di rispetto dei Beni culturali e paesaggistici previsti dall'art. 20 com. 8 del D. Lgs 199/2021 e s.m.i. **Un particolare e non tollerabile impatto paesaggistico si avrà sulla zona archeologica della Città e necropoli di Vulci e suo il Parco Archeologico e naturalistico, un patrimonio di raro valore culturale, storico oltre che naturalistico ed archeologico ubicato in Provincia di Viterbo nella Regione Lazio che subisce un danno notevole dal punto di vista paesaggistico nonché per le attività turistiche del Comune di Montalto e dell'intera zona.**

Le normative nazionali assegnano alle Regioni la funzione di individuare le Aree Non idonee e idonee per l'insediamento degli impianti FER. La Regione Lazio con la DGR n. 390 del 2022 nel definire le aree **non idonee** all'installazione degli impianti industriali eolici, fotovoltaici, ecc oltre a stabilire che per sua stessa tipologia questo tipo di impianti sono ad alto impatto visivo e di suolo ha anche evidenziato (pag 25 Allegato) che: ***“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie***

rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi".

La costruzione di questo impianto eolico insieme a quello previsti in località "Vaccareccia", "Gazzarola" e denominato "Sibilla" insieme a tutti gli impianti fotovoltaici industriali esistenti e previsti nella zona renderanno le "esternalità negative" previste dalla Regione Lazio da potenziali a concrete con un danno, come accennato, non solo ambientale e culturale ma anche economico.

In estrema sintesi e soprattutto alla luce delle normative citate si può ribadire che tutte la potenziale installazione delle 8 pale ricada in AREE NON IDONEE in quanto sarebbero installate nelle fasce di rispetto di 3 km dai Beni Culturali tutelati ex D.lgs n. 42/2004 come previsto dall'art.20 com. 8 lettera c quater del D.Lgs n. 199/2021 e s.m.i. e in particolare nella fascia di rispetto dell'Area archeologica della città, delle preziose necropoli e Museo Statale di Vulci nonché vicinissimo all'Area Protetta di Montauto.

In dettaglio, si riportano le distanze di ogni aerogeneratore dai beni culturali;

a)Area tutelata per legge ai sensi dell'art.134 c.1 lett.b e art.142 c.1, Dlgs 42/04 "protezione delle aree e linee di interesse archeologico e relative fasce di rispetto", zona identificata con codice m056_0060 :

da WTG1 a m056_0060 =	mt. 1.800,00
da WTG2 a " "	= mt. 1.000,00
da WTG3 a " "	= mt. 600,00
da WTG4 a " "	= mt. 1.100,00
da WTG5 a " "	= mt. 250,00
da WTG6 a " "	= mt. 300,00
da WTG7 a " "	= mt. 1.000,00
da WTG8 a " "	= mt. 450,00

b)Area di notevole interesse pubblico e di protezione delle aree di interesse archeologico art.134 c.1 lett. a e art.136, Dlgs 42/04 (zona archeologica della città e necropoli di Vulci):

da WTG1 a zona archeologica città di Vulci =	mt. 2.700,00
da WTG2 a " "	= mt. 2.600,00
da WTG3 a " "	= mt. 2.800,00
da WTG4 a " "	= mt. 2.000,00
da WTG5 a " "	= mt. 2.100,00
da WTG6 a " "	= mt. 1.500,00

da WTG7 a “ “ = **mt. 1.300,00**

da WTG8 a “ “ = **mt. 850,00**

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del D. lgs 191/2021 e s.m.i. la procedura VIA per stabilire l'idoneità dell'area ad ospitare l'impianto eolico dovrebbe avere esito negativo considerato il contrasto con le “misure di salvaguardia” inerenti il pregio del patrimonio culturale e ambientale presente nella zona interessata.

2) OSSERVAZIONE: AREA NON IDONEA (AREE CONTERMINI) ai sensi del D.M Sviluppo economico del 10/09/2010.

Il Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” ha previsto al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs387/2003 che “in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le **linee guida** per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali **linee guida** sono volte, in particolare, ad **assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio**. In attuazione di tali linee guida, **le Regioni** possono **procedere** alla indicazione di **aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti”. In seguito a questa disposizione è stato emanato **il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010** che rappresenta appunto le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili...”.

Il D.M 10/09/2010 ha anche previsto con il combinato disposto dalla Parte III punto 14.9 lettera c) e dall'Allegato IV che “si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2; Questi “ambiti distanziali” si calcolano moltiplicando per 50 volte l'altezza fuori terra dell'aerogeneratore. Nel caso del progetto eolico “Montauto” considerato che l'altezza massima da terra di ogni singolo aerogeneratore è di circa 200 metri significa che l'ambito distanziale si estende circolarmente intorno ad esso con un raggio di 10.000 metri (200m x 50) quindi per 10 km. In questa fascia delle aree contermini ricadono molti Beni culturali, archeologici, paesaggistici, naturalistici tutelati da normative internazionali, nazionali e regionali ma in primis dal Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali ed il Biodistretto “Colli Etruschi” (Tuscania e Montalto) e Biodistretto del Lago di Bolsena (Canino con olio DOP e Ischia di Castro).

Il D.M del 2010 citato, nell'Allegato IV dedica il paragrafo 3 che affronta gli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, Collettivi ex D.Lgs 42/2004 artt. 10, 142 e 136, L.394/91, D.P.R. 357/97 e s.m.i, L.R 29/97 e L.R 24/1998. La valutazione dell'impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto "degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio..." . Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti".

Inoltre, Il DM citato, nella Parte IV "INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO" al punto 16.1 nello stabilire i requisiti per la valutazione positiva dei progetti nel procedimento di VIA parla di individuazione delle aree idonee per l'insediamento degli impianti tenendo conto di aree degradate da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati. Altro requisito previsto è la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali per l'armonizzazione e il migliore inserimento degli impianti nel contesto storico, naturale e paesaggistico. Il Punto 17.1 invece definisce le aree non idonee: **"17.1"...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione"**. Si evidenzia che le aree contermini all'impianto eolico "Montauto" citato sono tutelate da diverse leggi e da diversi vincoli e si trovano sia a ridosso dello stesso, sia in aree intermedie e vaste come verrà illustrato di seguito.

Nell'Allegato 3 alla lettera f) del D.M. suddetto vengono definiti i Criteri per l'individuazione dei Aree Non Idonee da parte delle Regioni. "Le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sono quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate". Se è vero che le localizzazioni dei 5 aerogeneratori sono previste in zone che non hanno particolari vincoli ambientali o culturali sebbene la compatibilità degli impianti FER anche in queste aree abbia delle limitazioni, è altrettanto vero che però nelle "aree contermini" vanno ad impattare, come già detto, con zone tutelate con vincoli

paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali e archeologici anche a distanze molto ravvicinate e ben all'interno dei 10 chilometri suddetti. E non da ultimo impattano con le produzioni agricole di qualità come testimonia anche la produzione di olio DOP Canino e il biodistretto "Colli Etruschi" e il Biodistretto del Lago di Bolsena. Passando in rassegna la casistica delle aree non idonee previste dalla lettera f) dell'Allegato 3 ne troviamo molte distribuite sul territorio interessato dagli insediamenti degli 8 aereogeneratori dell'impianto più volte citato. Andando per ordine con le tipologie previste dalla lettera f) citata:

- a) è in itinere la candidatura Unesco a Geoparco Alta Tuscia per il riconoscimento come patrimonio naturale e paesaggio culturale, nonché la candidatura del Geoparco della Tuscia all'iscrizione nella Rete Europea dei geoparchi.
- b) I siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CEE:
- c) ZSC Sistema Fluviale Fiora – Olpetta (IT6010017)
- d) ZPS Selva del Lamone - Monti di Castro (IT6010056)
- e) • ZSC Monti di Castro (IT6010016)

f) Tra l'avifauna di Interesse unionale annoveriamo molte specie che si trovano anche nella Riserva Regionale MONTAUTO. Qui vengono ospitate diverse specie particolarmente protette come i rapaci notturni e diurni: l'albanella reale, sparviero, poiana, gheppio, falco pescatore, barbagianni, assiolo, civetta nonché gli ardeidi quali l'airone cinerino, la nitticora, la sgarza ciuffetto ed i limicoli quali la pittima reale, il cavaliere d'Italia. Non da ultimo è annoverato anche il martin pescatore.

- g) le Important Bird Areas (I.B.A." 012 come la Selva del Lamone che attraverso la ZSC Sistema fluviale Fiora Olpetta e la ZPS Caldera di Latera e la ZSC Lago di Mezzano costituisce quella parte di Rete ecologica Natura 2000 insieme al Lago di Bolsena CODICE IBA 099, anche questa come Selva del Lamone area di importanza internazionale per la protezione degli uccelli selvatici in particolare rapaci diurni e notturni e altre specie di particolare pregio e interesse unionale.
- h) Il Biodistretto "Colli Etruschi" (Tuscania e Montalto di Castro) e il Biodistretto della Maremma etrusca e dei Monti della Tolfa e le produzioni agricole di qualità "Olio DOP Canino" e il Biodistretto Lago di Bolsena. In relazione agli impianti eolici ricadenti nei territori appartenenti ai Biodistretti come istituiti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2019 il documento considera tali aree come Potenzialmente Non Compatibili e la cui valutazione deve essere effettuata in coerenza con il Piano del Biodistretto. Il Piano del Biodistretto Lago di Bolsena,

per esempio, per quanto concerne le FER recita : “Sviluppo delle energie rinnovabili nel Biodistretto ed azioni di adattamento e mitigazione rispetto al cambiamento climatico: studi di fattibilità inerenti alle “comunità energetiche”; formazione e divulgazione su risparmio ed efficientamento energetico; proattività delle amministrazioni per la pianificazione del potenziale fotovoltaico su aree impermeabilizzate urbane e industriali (parcheggi, tetti, capannoni), valutazione e supporto al riguardo del trasferimento progettuale dei grandi impianti eolici in aree off-shore”

- i) Le zone individuate ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- j) Diversi Fossi tutelati ex art 142 com 1 lettera c) tra cui il più importante il Fosso Tafone.
- k) I boschi presenti in maniera numerosa diffusa su tutto il territorio contermini agli areogeneratori ed anche nella fascia di rispetto dei tre chilometri.
- l) I terreni di Uso Civico presenti ex art 142 com. 1 lettera h);
- m) Il Monumento naturale Lago di Vulci – Torre Crognola, l’Oasi WWF di Vulci, la Riserva Regionale MONTAUTO (EUAP0391).
- n) Le zone di interesse archeologico della città e delle varie necropoli e del Museo statale di Vulci tutelate ex D. Lgs 42/2004 e la Città etrusca e necropoli di Castro nonché le rovine della città rinascimentale capitale del ducato stesso di Castro; L’eremo di San Colombano, quello di Ripatonna Cicognina, la Grotta di Sette Cannelle lungo il fiume Fiora ed altri Beni culturali ed archeologici e paesaggistici.
- o) aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali: tra le aree della Rete ecologica Natura 2000 presenti nelle aree contermini dei 10 km e anche oltre come verrà meglio dettagliato nell’Osservazione n. 5.

3) OSSERVAZIONE: Trattamento insufficiente della valutazione del rischio per la salute della popolazione da rottura e staccamento di elementi rotanti, e di ribaltamento delle torri eoliche.

Tale rischio richiede un’analisi con mezzi teorici e numerici aggiornati, corrispondenti allo standard ingegneristico attuale, delle aree di rischio e della loro coincidenza con case, magazzini e strade percorsi dal pubblico.

Lo studio di impatto ambientale tratta tale rischio (Relazione Tecnica Generale, codice elaborato R03 - 2799_5186_MAN_PD_R11_Rev0_GittataMassima) in modo semplicistico adducendo riferimenti bibliografici superati, mentre lo standard

internazionale attuale di trattamento ingegneristico consiste in simulazioni numeriche, dove si tiene conto anche delle condizioni di ventosità. Un esempio tratto da ([Gutachtliche Stellungnahme \(uyp-verbund.de\)](http://www.uvp-verbund.de)), p. 26) per un aerogeneratore comparabile a quello da progetto, illustra il fatto, che il rischio reale è molto più importante di quanto riportato nello studio di impatto ambientale sotto esame.

Esempio per il trattamento del rischio per la salute umana dal distacco di pezzi di una pala. La zona arancione è quella da considerare da “zona di rispetto”, dove non si dovrebbero trovare luoghi di frequentazione quotidiana dall’uomo (abitazioni, luoghi di lavoro, strade, linee di ferrovia ...).




Abbildung 7: Trefferhäufigkeiten [1/m²] bei Rotorblattbruch. Rotorblattradius schwarz gestrichelt.

In conclusion, è necessario analizzare il rischio per la salute pubblica da rottura e distacco di una pala, da distacco di pezzi di una pala e da ribaltamento della turbina con procedimenti ingegneristici aggiornati e rivalutare le posizioni degli aerogeneratori.

4) OSSERVAZIONE: IMPATTI VISIVI, PAESAGGISTICI nel BACINO VISIVO ad alta INTERVISIBILITA' e CUMULABILITA' degli IMPIANTI EOLICI nelle Aree contermini e su area intermedia e vasta. (ex D.M del 10.09.2010)

Il D.M del 2010 citato dedica nell'Allegato IV, il paragrafo 3 come già detto, dove analizza la valutazione dell'impatto visivo che dovrà essere effettuata con una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata

alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, ...”.” Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti”.

Da questa disposizione viene con sé che il progetto eolico citato deve essere valutato nel contesto territoriale, paesaggistico, naturalistico e alla luce della compresenza degli altri impianti eolici e fotovoltaici già presenti e che potrebbero essere realizzati in considerazione dei progetti in istruttoria al MASE e alle regioni Toscana e Lazio. Si evidenzia, infatti, che a livello di scala vasta e scala intermedia comprensive dei territori dei Comuni di Toscana, Piansano, Arlena di Castro, Tessennano e Cellere che vedono degli impianti eolici già realizzati e Montefiascone, Viterbo, Celleno, Bagnoregio, Valentano, Canino, Ischia di Castro, Farnese, Onano, Acquapendente, Tarquinia e Montalto stesso e anche i nuovi impianti di Arlena di Castro, Cellere e Toscana ancora da realizzare si avrebbe un effetto percettivo paragonabile per negatività, fatte le dovute differenze, all'”urban sprawl”. In questo caso, tale effetto può derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione” degli aerogeneratori che produrrebbero “l'effetto foresta d'acciaio”.

In un territorio ad alta intervisibilità come quello citato come testimoniano i numerosi punti di avvistamento da cui è possibile anche a trenta chilometri di distanza vedere il mar Tirreno tra Montalto, Tarquinia. Dai tratti della superstrada Orte – Civitavecchia e in particolare da quelli del tratto Vetralla -Viterbo così come da quelli della strada regionale Cassia nel tratto Montefiascone – Bolsena sono visibilissimi gli impianti di Piansano e di Cellere, Arlena di Castro, Tessennano e Toscana che si trovano anche a decine di chilometri di distanza. A questo elenco già numeroso di aerogeneratori si aggiungerà l'impatto dei 14 aerogeneratori del “Parco eolico Toscana” (14 aerogeneratori alti 250 metri), 7 nuovi Aerogeneratori previsti per Arlena di Castro , 7 previsti per il progetto “Vallerosa” di Farnese-Valentano, aerogeneratori alti 200 metri), quelli dei due progetti su Ischia di Castro e Cellere che vedono la proposta di installazione di 10 aerogeneratori alti 220 metri ed i 10 aerogeneratori di Cellere e Valentano alti 200 metri, 13 Aerogeneratori a Montefiascone – Viterbo-Celleno, 8 Aerogeneratori a Tarquinia-Toscana che si cumulerebbero a quelli già insediati essendo nello stesso bacino visivo con effetto negativo sul paesaggio con tutte le conseguenze note. A questi si aggiungono le pale a brevissima distanza dei progetti eolici “ Vaccarella” e “Gazzarola” nel territorio di Montalto di

Castro e il progetto eolico “ Sibilla sempre nello stesso Comune..

Attualmente dai numerosi tratti di strada già menzionati, tra Viterbo -Vetralla e Montefiascone- Bolsena, è già possibile vedere la modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati e quindi divengono inefficaci eventuali interventi di mitigazione finalizzati al mascheramento delle torri, dei rotori e delle pale infatti da questi punti è possibile vedere le pale eoliche di Piansano, Arlena di Castro, come si vedranno quelle di Montalto e quelle altre 200 metri del progetto “Montauto”.

L’effetto cumulativo delle numerose pale, senza escludere gli impatti alla scala di dettaglio si riverbererebbero inevitabilmente e inesorabilmente sull’area vasta citata trasformando il millenario paesaggio rurale e naturalistico in paesaggio industriale cambiando per i prossimi 20 anni e probabilmente per molti di più, la natura e l’essenza stessa della sua identità storico culturale.

A quel punto la distruzione dello storico paesaggio rurale e naturale della Tuscia meridionale sarà completata per sempre per lasciare il posto ad un paesaggio industriale da sempre estraneo all’identità culturale di questa parte di territorio e delle comunità che lo vivono da millenni. La Maremma laziale e della bassa Toscana e il loro paesaggio rurale che le identifica saranno compromessi per sempre.

Ma ai fini della cumulabilità degli impianti FER si portano ad esempio di notevole professionalità ed efficacia le Osservazioni a questo progetto eolico prodotte dal Comune di Montalto che nelle oltre 40 pagine illustrano con certezza dovizia di particolari e di norme come il territorio di questo Comune sia ormai saturo. E noi ricordiamo che la saturazione da FER interessa anche la Provincia di Viterbo come ha anche sancito la D.G.R n. 171 del 12.05.2023 della Regione Lazio.

Quindi alla luce di quanto esposto l’impianto eolico “Montauto”, pur trovandosi in zona “esterna” alla Provincia di Viterbo e della Regione Lazio contribuirebbe notevolmente a danneggiare il patrimonio culturale laziale e la sua economia in quanto si dovrebbe insediare in un contesto storico, naturalistico, paesaggistico, archeologico, culturale e di produzioni agricole biologiche dove gli elementi di compatibilità sono praticamente assenti.

5) DELIBERAZIONE GIUNTA REG. LAZIO N. 171 DEL 12/05/2023

Come già accennato, la Regione Lazio nella **Deliberazione di Giunta n. 171 del 12/05/2023** ha sancito che la Provincia di Viterbo ha già abbondantemente assolto alla sua quota parte di produzione di energia elettrica tramite le Fonti di Energia rinnovabile per il 2030. Infatti ha *“RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti*

...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”;

Continua sostenendo che : *“CONSIDERATO pertanto che gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 declinati nel PER Lazio di cui sopra sono stati conseguiti applicando criteri localizzativi che hanno consentito, in una valutazione analitica in seno ai procedimenti disciplinati dall’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, di mitigare possibili effetti negativi garantendo un corretto equilibrio tra la tutela del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile*;

Delibera tra le altre cose “ *di stabilire, al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione*”.

Quindi anche la Regione come Ente deputato dalla normativa nazionale a legiferare sulle aree idonee e non idonee si è espressa riguardo al fatto che la provincia di Viterbo abbia assolto ai doveri sanciti dal PNIEC e in ambito regionale è stata la provincia con il più alto tasso di impianti FER tra tutte e quindi ormai satura. L’impianto eolico “Montauto” pur essendo “esterno al confine provinciale e laziale oltre ad impattare sul territorio del Comune di Montalto di Castro già abbondantemente saturo di impianti FER arreca un danno anche a Beni archeologici e culturali di particolare pregio come tutta l’area archeologica e naturalistica del Castello, Ponte dell’Abbadia, Città e necropoli etrusche di Vulci con inevitabili ripercussioni sulle attività turistiche ed agricole, considerata soprattutto la zona dell’olio extravergine di oliva DOP.

6) SITI NATURA 2000 e POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI dei 5 AEROGENERATORI: RICHIESTA VALTAZIONE di INCIDENZA (VINCA)

Se è vero che le aree in cui dovrebbero essere insediati gli 8 aerogeneratori non ricadono all’interno dei siti della Rete Natura 2000, è altrettanto vero però che nelle aree intermedia e vasta nelle quali è previsto il progetto eolico “Montauto” sono presenti Zone di Speciale Conservazione (ZSC) come il Sistema Fluviale Fiora Olpeta e nell’area vasta della Zona di Protezione Speciale (ZPS) nonché la ZPS e ZSC nonché IBA Selva del Lamone che come già detto tramite la ZPS Caldera di Latera e ZSC Lago di Mezzano si collega all’altra IBA

nonché ZPS e ZSC Lago di Bolsena – Isole Bisentina e Martana.

Alle luce delle emergenze naturalistiche e faunistiche appena richiamate riteniamo doveroso che venga effettuata una valutazione di incidenza particolarmente attenta e scrupolosa e che venga investita anche la Regione Lazio per la potenziale posizione degli 8 aerogeneratori che potrebbero avere con elevatissima probabilità delle incidenze negative significative sull'avifauna in generale e in particolare sulle diverse specie di rapaci diurni e notturno nonché sulla chiroterofauna presenti nell'area prossima, intermedia e vasta descritta. Praticamente una rete che collega l'entroterra alto-viterbese alla sua costa tirrenica svolgendo un ruolo ecologico funzionale notevolmente importante per la fauna e in particolare l'avifauna ma anche per le migrazioni dei chiroterteri.

CONCLUSIONI

In estrema sintesi, secondo le motivazioni fin qui esposte si chiede che venga emesso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto eolico industriale denominato "Montauto" nel Comune di Manciano con opere annesse anche nel Comune di Montalto di Castro.

Il/La Sottoscritto di seguito meglio individuato dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data ___TUSCANIA, 06/09/2023_____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)